Pro VV. N° 24 2025 Presiolente Pro t. 39/2074 V



Oggetto: Disposizioni operative provvisorie in materia di Processo Penale Telematico

Letto il decreto Ministeriale n. 206 del 27 dicembre 2024 (Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico) con il quale è stato esteso il novero degli atti da depositare e trasmettere con modalità telematiche attraverso il sistema APP (Applicativo per il processo penale);

Letta la circolare Ministeriale (prot. DOG 31.12.2024 49698.U) con la quale la DGSIA ha fornito le prime indicazioni operative sulla disciplina transitoria contenuta nelle predette norme;

Rilevato che con tale decreto è stata data attuazione agli artt. 110 e ss. c.p.p. per come riformati dal d.lgs. n. 150 del 2022, con riguardo alla redazione e deposito come documento informatico e in forma telematica degli atti prevedendo, tra l'altro la obbligatorietà del deposito in forma di documento informatico:

- Procedimenti pendenti in fase di Udienza Preliminare,
- Procedimenti pendenti in fase di Dibattimento di Primo grado
- Procedimenti per decreto penale di condanna
- Procedimenti di applicazione pena su richiesta delle parti
- Procedimenti di messa alla prova.

Sentiti il MAGRIF -Settore Penale del Tribunale, i magistrati addetti al settore penale nonché i responsabili delle Cancellerie Dibattimento e GIP GUP;

Rilevato che, pur in assenza di certificato malfunzionamento del sistema, allo stato attuale, nonostante sia stata chiesta tempestivamente (da oltre un anno) la attivazione della firma digitale remota per tutti i Giudici addetti al Dibattimento e all'Ufficio GIP-GUP nonché per tutto il personale di Cancelleria e per i Funzionari dell'Ufficio per il Processo (di seguito UPP) è stato acclarato che:

- la firma digitale remota non risulta utilizzabile da tutti i magistrati, addetti alle Cancellerie del Dibattimento e dell'Ufficio GIP -GUP e funzionari UPP;
- per alcuni profili di personale di Cancelleria la sottoscrizione di atti per i quali il Codice di Procedura Penale richiede la sottoscrizione sia del Giudice che del funzionario che l'assiste non è completa la profilatura sul sistema APP, nonostante sia stata inoltrata richiesta compiuta per tutto il personale di Cancelleria;

Rilevato che risulta allo stato impossibile il deposito in forma di documento informatico con firma digitale per atti per i quali sarebbe obbligatorio per gli utenti abilitati interni (Magistrati e personale di cancelleria) in particolare per le Sentenze, Ordinanze e Decreti per i Giudici del Dibattimento nonché la sottoscrizione dei Verbali di Udienza Preliminare, di Udienza dibattimentale nonché la attestazione di deposito su Sentenze sia per la Sezione Dibattimento che GIP-GUP;

Ritenuto che in tutti i casi sopra indicati si verifichi una situazione per la quale per esigenze processuali, ossia per l'esigenza di rispettare il disposto delle norme del codice relative alla sottoscrizione di verbali, sentenze, ordinanze e decreti, non sia in concreto possibile allo stato attuale la redazione degli stessi, per almeno una parte degli utenti abilitati interni (Giudici, Cancellieri, assistenti e Funzionari UPP) e il deposito nella forma di documento informatico;

Considerate le criticità già segnalate nel corso della sperimentazione nell'ufficio gip/gup;

Considerato che l'art. 175 bis c.p.p. prevede che in caso di "malfunzionamento" anche non certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia, ma semplicemente accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario si applichi la disposizione di cui al medesimo articolo al comma 3, ossia che "a decorrere dall'inizio e sino alla fine del malfunzionamento dei sistemi informatici, atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche, fermo quanto disposto dagli articoli 110, comma 4, e 111 ter, comma 3"

Letto l'art. 110 c.p.p. comma 4 il quale con norma generale prevede che "Gli atti redatti in forma di documento analogico sono convertiti senza ritardo in copia informatica ad opera dell'ufficio che li ha formati o ricevuti, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici";

Letto altresì l'art. 111 ter c.p.p. comma 3 che prevede che "Gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico, secondo quanto previsto dal comma 1, salvo che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica. In tal caso, nel fascicolo informatico è inserito elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in forma di documento analogico"

Ritenuto che allo stato non si sia verificato un "malfunzionamento" del sistema ma che, appunto, per specifiche esigenze processuali e finché non sarà compiuta la completa profilatura dei Cancellieri, degli assistenti, dei Funzionari e dei Magistrati della Sezione Dibattimento e della sezione GIP-GUP e ne sia per tutti attivata la firma digitale remota debba essere autorizzata la firma e il deposito in forma di documento analogico degli atti che sia materialmente impossibile depositare in forma di documento informatico;

DISPONE

Che fino al 31.1.2025:

- in ordine ai procedimenti per i quali è avvenuta la lettura del dispositivo prima del 31.12.2024, il provvedimento definitorio possa essere reso in forma analogica;
- che negli altri casi la redazione degli atti e dei verbali avvenga in modalità analogica, limitatamente alle ipotesi in cui non sia possibile la redazione telematica tramite APP dandone formalmente atto nel provvedimento e/o nel verbale, salva la conseguente scansione degli stessi per il loro deposito con modalità telematiche, così come testualmente previsto dagli artt. 111 bis e ter c.p.p.;

SI RISERVA

di convocare un incontro con il Procuratore della Repubblica e con il Presidente dell'Ordine degli Avvocati.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Si comunichi al Sig. Presidente della Corte di Appello, al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello, al sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, ai magistrati togati e onorari del settore penale, al personale delle cancellerie penali dibattimento e Gip/Gup, al Presidente del COA di Reggio Emilia, al DIGSIA di Roma.

Si pubblichi sul sito internet del Tribunale.

Reggio Emilia, 8.1.2025

Il Presidente Cristina Beretti

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA DEPOSITATO

- 8 GFN, 2025

dott.ssa Maria Pia Vetro